



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 29068/ PROD.COMM.
Rif. prot. 15.03/ dd. 05/10/2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – D.P.R. 138/2003
Concentrazioni.

Trieste, 10 novembre 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

Al Comune di

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo sono stati formulati una serie di quesiti concernenti la fattispecie della concentrazione; in proposito si intende evidenziare quanto segue.

La lettera g) dell'articolo 1, comma 1, del DPR 138/2003 definisce la concentrazione come <<l'apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media o grande struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima>>.

La concentrazione quindi si configura non come una fattispecie procedurale autonoma, bensì come una sottocategoria della fattispecie dell'attivazione (nuova apertura) o dell'ingrandimento (ampliamento) degli esercizi di vendita.

Si precisa che, in linea di principio, le concentrazioni possono avvenire anche tra esercizi di differente tipologia (vicinato – medie strutture minori/maggiori – grandi strutture), però si ribadisce, in linea di principio, in quanto, salve le deroghe di legge, anche per queste fattispecie devono comunque essere rispettati i limiti di pianificazione.

Quanto affermato risulta evidente dalla cosiddetta disposizione “spia” di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge, ai sensi della quale nei Comuni montani e nei Comuni a svantaggio socio – economico, gli esercizi di vicinato non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

Ciò significa, argomentando a contrario, che al di fuori delle aree suddette, il vicinato potrà essere concentrato, anche ai fini del trasferimento, sia nelle medie sia nelle

grandi strutture di vendita, e che in ogni caso sempre nelle aree suddette, come nel resto del territorio, sono comunque ammesse queste concentrazioni del vicinato con le medie strutture, nonché delle medie strutture con le grandi, fatti salvi, nuovamente, i limiti di pianificazione.

La concentrazione *nelle* grandi strutture di vendita *del* vicinato e *delle* medie strutture (indifferentemente se minori o maggiori) può e deve avvenire esclusivamente nel rispetto della disponibilità di superficie, quale risultante dai calcoli del Piano comunale di settore (allegati A1, A2, A3); è infatti l'articolo 9 del regolamento di cui al DPR 138/2003 a statuire che le autorizzazioni attinenti *tutte le vicende procedurali* della grande distribuzione vanno rilasciate, in particolare, nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 10 (calcolo delle metrature) e degli indirizzi di cui all'articolo 17 (ambiti territoriali di programmazione comunale).

In materia, la circolare della Direzione scrivente prot. 7293/COMM. del 3 luglio 2003 (pag. 16) ha fornito puntuale direttiva, chiarendo che: <<(…) gli obiettivi di presenza e di sviluppo, di cui all'articolo 10 del regolamento, sviluppati secondo le metodologie di calcolo contenute negli allegati A1 e A2 (ora anche A3) (metratura disponibile), devono essere sempre rispettati ai fini del rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, in relazione a tutte le fattispecie riguardanti **nuove aperture, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ampliamenti, concentrazioni** (articolo 9 del regolamento)>>.

Per quanto concerne le medie strutture maggiori, deve innanzi tutto rilevarsi che sussistono nella normativa vigente tre fondamentali disposizioni derogatorie alla pianificazione di settore, la prima contenuta nel comma 4 dell'articolo 8 del DPR 138/2003 (progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale e insediamenti nelle autostrade), la seconda nel comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto (ampliamento, oltre il 50% della superficie originaria, per concentrazione di esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino sovra comunale), la terza dettata direttamente dalla L.R. 29/2005, all'articolo 12, comma 6.

La disposizione ultima citata sancisce che l'ampliamento delle medie strutture non può eccedere il 50% della superficie originaria; ne consegue che l'aumento di superficie di una struttura esistente di 400 mq. fino a 600 mq., anche per concentrazione, concretizzando una fattispecie di ampliamento in senso proprio e non di apertura ex novo, pur comportando la riqualificazione di detta struttura da media minore a media maggiore, è ammesso al di fuori dei contingenti numerici (si ribadisce comunque che deve trattarsi tecnicamente di ampliamento e non di nuova attivazione per concentrazione; il concetto risulterà maggiormente chiaro con l'esempio riportato nel successivo capoverso).

In assenza delle deroghe di legge, vige il principio giuridico dell'osservanza dei limiti di pianificazione; l'esempio di scuola più citato è il seguente: vengono attivate con DIA due medie strutture minori di differente settore merceologico, ognuna di 400 mq., le quali successivamente si intendono concentrare per l'apertura di una nuova media maggiore di 800 mq; la fattispecie è ammissibile solo se sussiste disponibilità numerica di autorizzazioni per ogni singolo settore, quale risultante dal calcolo dell'allegato B del DPR 138/2003; una lettura delle norme in senso diverso farebbe venir meno ogni presupposto di pianificazione e la renderebbe del tutto inutile.

Alla luce di quanto appena affermato, risulta indispensabile una puntualizzazione relativamente alla direttiva contenuta nella circolare già citata prot. 7293/COMM. (pag. 15) e che di seguito si riporta:

<<La successiva lettera c) dell'articolo 18 (*del DPR 138/2003*) pone sempre in capo al Comune la determinazione dei criteri e degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture: se per le fattispecie di cui alla lettera a) è espressamente prevista la fissazione di un numero massimo ai fini delle nuove aperture, con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera b) (*riguardante la zonizzazione*) un numero massimo potrà essere stabilito (in particolare per le attivazioni derivanti da concentrazioni o da trasferimenti di sede che comportino cambi di zona) solo se, allo scopo di perseguire l'obiettivo tendente ad un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, un eccesso di "attivazioni" cagioni come conseguenza un eccesso di concorrenza *dannoso all'interesse del consumatore, e mai per consolidare e conservare posizioni oligopolistiche di categoria*>>.

Con la direttiva citata si è semplicemente inteso precisare che compiere l'eventuale zonizzazione del territorio comunale e di conseguenza fissare all'interno della risultante zona commerciale la consistenza numerica degli esercizi di media struttura maggiore in maniera rigida può giustificarsi soltanto per una specifica esigenza di tutela del consumatore, ma non si è voluto affatto sostenere che le concentrazioni (come i trasferimenti di sede comportanti cambio di zona) delle medie strutture maggiori possano avvenire, ai sensi della lettera b) dell'articolo 18 del regolamento, al di fuori di qualsivoglia pianificazione commerciale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr